

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE MARIA LOMBARDI

Seduta del 29/09/2020

FATTO

Parte ricorrente, in data 31 gennaio 2013, ha stipulato con l'intermediario resistente il contratto di finanziamento n. **462, per complessivi 38.400,00 euro, da rimborsare mediante cessione *pro solvendo* del quinto degli emolumenti in centoventi rate di 320,00 euro ciascuna, che veniva estinto anticipatamente in data 31 gennaio 2018, dopo il pagamento di cinquantanove rate di rimborso. La parte, proposto infruttuosamente il reclamo, ha chiesto che l'Arbitro dichiari il suo diritto alla retrocessione della parte non maturata, in virtù dell'estinzione anticipata, delle commissioni, degli oneri e dei premi versati, per complessivi 1.081,73 euro, oltre interessi legali e spese del ricorso.

L'intermediario ha eccepito che le condizioni contrattuali oggetto di contestazione sono state puntualmente rappresentate nel contratto sottoscritto dal ricorrente; il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e il conseguente testo dell'art. 125-sexies T.U.B. non generano le ambiguità rilevate dalla Corte e sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto; che, in relazione alle "*commissioni accessorie*" (*rectius* provvigioni), il compenso dovuto all'intermediario non costituisce un costo soggetto a formazione nel corso del tempo poiché trova giustificazione causale in attività propedeutiche e preliminari alla conclusione dell'affare (cfr., *ex multis*, Collegio di Torino, decisione n. 17635 del 2019 e Collegio di Milano, decisione n. 19959 del 2019); che le "*spese contrattuali*" sono sostenute nella fase precontrattuale e nel processo di valutazione della richiesta di finanziamento e non sono soggette dunque a maturazione nel tempo; che, in relazione alle spese per assistenza

difensiva, la richiesta deve ritenersi priva di fondamento stante anche il carattere stragiudiziale della controversia. In via principale e nel merito, La resistente ha, così, chiesto al Collegio, di respingere ogni richiesta.

DIRITTO

Il Collegio, nel procedere all'esame del ricorso nel merito, richiama i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione degli eventuali costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Tanto premesso, il Collegio, venendo al merito, tenuto conto che l'estinzione anticipata è disciplinata all'art. 10 del contratto (stipulato tramite un intermediario del credito) che prevede espressamente la non rimborsabilità delle *“spese fisse contrattuali”*, delle *imposte* e delle *“commissioni accessorie indicate nelle informazioni europee di base sul credito al consumo”*, pare evidente come il contratto difetti di quella specificità e trasparenza prevista dall'art. 125-sexies T.U.B., con la conseguente applicazione dei principi elaborati in punto rimborso delle voci di costo, sia quanto alla distinzione tra costi c.d. *up-front* e *recurring*, sia quanto al criterio determinativo delle somme da rimborsare. Tali principi sono stati enunciati dal Collegio di Coordinamento nella ormai nota decisione n. 6167 del 2014 (da intendersi qui richiamata), per arrivare alla conclusione che, soprattutto laddove il contratto all'origine escluda del tutto la rimborsabilità dei costi *recurring*, si debba ricorrere al criterio *pro rata temporis* per determinare l'importo da restituire in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cfr., *ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 5092 del 2016). Procedendo, quindi, alla specifica analisi delle singole commissioni, il Collegio, osservando che le parti concordano nel ritenere che il prestito è stato estinto al 31 gennaio 2018, dopo cinquantanove rate delle centoventi complessive, constata che il ricorso ha a oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, da cui deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato a ottenere una riduzione

del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*". Più in particolare, poiché la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente si riferisce alle "*commissioni accessorie*" e alle "*spese fisse*" del contratto, si segnala che gli orientamenti condivisi dei Collegi riconoscono natura *up front* a tali commissioni, in accoglimento dei principi enunciati dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5013 del 2017. Alla luce di quanto appena esposto, considerati gli orientamenti espressi dal Collegio e ferme le sue valutazioni di spettanza sull'applicazione del criterio dell'equità integrativa al caso di specie, le diverse voci vanno rimborsate, se ritenute *recurring*, con il criterio *pro rata temporis*, e, se ritenute *up front*, con il criterio "finanziario" al tasso d'interesse nominale (*i.e.* curva degli interessi secondo il piano di ammortamento).

Il Collegio, pertanto, pronunciandosi sulla domanda presentata, sia per le commissioni accessorie sia per le spese fisse di contratto ha applicato il criterio "finanziario" al tasso d'interesse nominale (*i.e.* curva degli interessi secondo il piano di ammortamento), cosicché l'importo da rimborsare, pari a 215,99 euro (175,39 euro per le commissioni accessorie e 40,60 euro per le spese fisse di contratto), oltre interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304 del 2013), non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (1.081,73 euro) il quale ha utilizzato il *pro rata temporis* per tutte le voci richieste.

In merito alla rimborsabilità delle spese legali, secondo quanto affermato dal Collegio di coordinamento n. 3498 del 2012 e, da ultimo, dal Collegio di Coordinamento n. 6174 del 2016, si afferma che "*... le spese di assistenza professionale, che peraltro debbono essere state chieste già nel reclamo, non sono di regola dovute e, quindi, la relativa domanda non può trovare accoglimento; costituisce eccezione al suddetto principio l'ipotesi in cui l'intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente*". In considerazione, quindi, della serialità del contenzioso in essere in materia di cessione del quinto, in linea con l'orientamento già espresso dal Collegio di Coordinamento, le spese legali non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 215,99 (duecentoquindici/99), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI